

Addizionali sulle accise, rimborso chiesto al Fisco quando il fornitore è ko

Energia elettrica

Istanza diretta all'Erario nel caso l'impresa sia fallita, in concordato o cessata

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

Se l'azione di rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore è oltremodo gravosa – per via del fallimento di quest'ultimo, della pendenza di una procedura concorsuale, o per la cessazione e cancellazione dal Registro delle imprese – il consumatore finale può agire direttamente davanti all'amministrazione finanziaria competente. Ciò in quanto l'azione di rimborso nei confronti del fornitore renderebbe la ripetizione «impossibile» o «eccessivamente difficile», con violazione del principio unionale di effettività.

Questo è il principio di diritto che si è consolidato in ambito tributario, ove molte Corti di merito, sia di primo che di secondo grado, hanno legittimato l'azione di rimborso diretta del consumatore finale (Cgt di II grado della Lombardia 1175/5/2024; Cgt di I grado di Cuneo, 149/1/2024; Cgt di I grado di Cagliari, 307/1/2024; Cgt di II grado della Lombardia, 606/5/2024; Cgt di I grado di Modena, 430/3/2023).

L'azione di rimborso

Le addizionali all'accisa sull'energia elettrica, applicate fino al 31 dicembre 2011, sono incompatibili con l'ordinamento unionale per assenza di una finalità specifica. Da ciò, sono nati diversi giudizi di rimborso di tali oneri indebi-

tamente applicati in fattura.

La Cassazione (22343/2020, 16142/2020, 27101/2019) ha espressamente riconosciuto la facoltà del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Erario, qualora l'azione del cliente verso il proprio fornitore di energia elettrica sia «oltremodo gravosa».

«Il cliente finale nel caso in cui tale azione di ripetizione si riveli (...) eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore (...) può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività».

Dunque, l'azione del cliente finale nei confronti del proprio fornitore deve ritenersi «oltremodo gravosa» o «eccessivamente difficile» e/o «impossibile», avuto riguardo alla situazione societaria, patrimoniale ed economica in cui si trova il fornitore stesso. In questa situazione «eccezionale», il consumatore può chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria competente territorialmente, a cui il fornitore ha corrisposto l'addizionale provinciale quale soggetto passivo del tributo, nel rispetto del principio unionale di effettività del diritto al rimborso.

Tale situazione ricorre, secondo la giurisprudenza di merito, quando il fornitore è fallito, in concordato preventivo o cessato.

I principi soprarichiamati, del resto, sono stati avallati anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza resa nella causa C-316/22, ha rilevato l'incompatibilità dell'ordinamento nazionale nella parte in cui non consente al consumatore di agire direttamente davanti all'Erario per il rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica.